

Comunicazione del 23 ottobre 2020. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di obblighi segnalatici e di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020 (c.d. CRR Quick-fix) applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM.

1. Premessa

Con la presente comunicazione la Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* – EBA) che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnalatici di vigilanza e dell'informativa al pubblico (EBA/GL/2020/11 e EBA/GL/2020/12) alla luce delle modifiche ai requisiti normativi introdotte con Regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. *Quick-fix*).

In particolare, vengono recepiti i seguenti atti di secondo livello emanati dall'EBA:

1. *Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with CRR “Quick fix” in response to the COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/11)*;
2. *Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR “quick fix” for the COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/12)*.

2. Contenuto

Gli Orientamenti **in materia di requisiti di reporting e di informativa al pubblico, di cui al punto 1**, forniscono indicazioni sul trattamento segnalatico da adottare in relazione alle seguenti modifiche regolamentari introdotte dal *Quick fix*:

- a) ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria: i) l'esclusione temporanea delle esposizioni verso banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione totale di un ente (articolo 500-ter CRR); ii) l'entrata in vigore anticipata, rispetto a quanto previsto dal CRR2, del trattamento normativo previsto degli acquisti e delle vendite di “contratti standardizzati” (c.d. “regular-way”) in attesa di regolamento (articolo 500-quinquies CRR);
- b) ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, il trattamento prudenziale più favorevole previsto per le PMI e per le esposizioni infrastrutturali, nonché i prestiti a pensionati e dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) garantiti dalla pensione o dallo stipendio del mutuatario (articoli 123, 501 e 501-bis CRR);
- c) ai fini delle segnalazioni riferite ai fondi propri: i) l'introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per utili e perdite non realizzati su attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva verso le controparti di cui agli articoli 115, par. 2 e 116 par. 4 del CRR (articolo 468 del CRR); ii) le modifiche alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sul CET1 che prevedono, tra l'altro, un incremento della percentuale di perdite attese da reintegrare nei fondi propri e la proroga di due anni del periodo transitorio (articolo 473-bis CRR).

Tali Orientamenti prevedono anche, in relazione all'esercizio dell'esclusione di cui alla lettera a), l'integrazione dell'informativa al pubblico con una specifica *disclosure* sull'ammontare dell'esposizione verso banche centrali oggetto di esclusione e sul relativo effetto sull'indice di leva finanziaria.

Gli Orientamenti in materia di **informativa al pubblico, di cui al punto 2**, modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti sui fondi propri delle modifiche di cui alla lettera c). I principali cambiamenti riguardano: i) l'estensione del periodo di informativa dovuta alla proroga delle disposizioni sul regime transitorio in materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese nell'ambito delle

discrezionalità previste dall'articolo 473-bis del CRR, come modificato dal *Quick-fix*; ii) l'introduzione di nuovi requisiti informativi relativi al trattamento prudenziale transitorio previsto per gli utili e le perdite non realizzati su esposizioni verso determinate controparti valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva.

* * *

Dato il contesto di necessità e urgenza e stante la natura contenuta delle modifiche, la Banca d'Italia (così come l'EBA, che ha solo notificato al *Banking Stakeholder Group* la sua intenzione di emanare questi Orientamenti) non ha condotto una consultazione pubblica, né un'analisi di impatto della regolamentazione ⁽¹⁾.

La presente comunicazione ha natura di provvedimento di carattere generale vincolante per le SIM e i gruppi di SIM ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

¹ Cfr. articolo 8, comma 1, del Provvedimento del 9 luglio 2019 "Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262".